

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2520

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCARPA, BIGI, DIAZ LAURA, BARDINI, CALASSO, CINCIARI RODANO
MARIA LISA, MAGLIETTA, SULOTTO, CONTE, FRANCO RAFFAELE, PEZZINO,
COMPAGNONI, FOGLIAZZA, FIUMANÒ, GOMEZ D'AYALA, GRIFONE, MAGNO,
MICELI, MONASTERIO, NATTA, PIRASTU, ROMEO, SANTARELLI EZIO,
SPECIALE, VENEGONI, BIANCO**

Presentata il 12 ottobre 1960

Modificazioni alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, istitutiva della assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da tre anni è entrata in vigore la legge istitutiva dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni.

La nostra Assemblea è quindi in grado di valutare i risultati dell'applicazione di questo importante provvedimento, dopo un primo periodo di tempo sufficientemente ampio dalla data di sua entrata in vigore.

Assieme ai pregi importanti di questa nuova assicurazione obbligatoria che è stata istituita, potranno così essere valutati i difetti, anche gravi, che si sono rivelati nel suo primo periodo di attuazione, in modo da introdurre tempestivamente le indispensabili correzioni, che sono appunto oggetto della presente proposta di legge.

L'atto di nascita della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, istitutiva appunto dalla pensione per i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni, era stato infatti contrassegnato nella nostra Assemblea, nelle sedute del 27, 29, 31

luglio e 1° agosto 1957, da generale entusiastico consenso per il grande significato della estensione della assicurazione, di invalidità e vecchiaia a quasi 6 milioni di lavoratori autonomi, accompagnato da acuti contrasti e dissensi per i limiti, le lacune gravi e l'oscurità delle previsioni che permanevano in quelle parti del testo che la maggioranza governativa era riuscita ad imporre secondo la sua volontà.

Il direttore generale del Servizio contributi unificati in agricoltura, nell'esprimere, alla fine del 1958, sulla Rivista del Servizio (vedasi *La previdenza sociale nell'agricoltura*, anno IX, n. 6), le sue valutazioni sul primo anno di attuazione della legge per la pensione dei coltivatori diretti e nel denunciare lo stato di grave disavanzo finanziario prodottosi in un solo anno a causa dell'enorme divario fra le previsioni che il Governo e la sua maggioranza avevano fatto ed i risultati della prima applicazione del provvedimento, addebitava la

responsabilità di tutto ciò alla «... *ansiosa fretta con cui la legge era stata discussa...* ».

Anche i deputati dell'opposizione (fra cui non pochi firmatari della presente proposta di legge) avevano denunciato nel dibattito del 1957 la superficialità dell'esame condotto, la scarsa attendibilità dei conti di previsione e la conseguente incertezza dei risultati, provocati dalla fretta elettorale che animava Governo e maggioranza.

PREVISIONI ERRATE

SITUAZIONE DI PAUROSO « DEFICIT ».

L'onorevole Di Mauro, fra gli altri, aveva nettamente affermato (vedasi verbale seduta 29 luglio 1957, pagina 34720): « ... *La gestione sarà certamente deficitaria e poiché il contributo dello Stato è previsto in cifra fissa, sarà aumentato il contributo dei contadini. Per questo l'onorevole Bonomi ha presentato un emendamento (divenuto poi articolo 12) che delega il Ministero a modificare con semplice decreto, la misura del contributo dei lavoratori* ».

L'onorevole Bonomi, per contro ribatteva (vedasi verbale seduta 29 luglio 1960, pagina 34710) « ... *forse mai un provvedimento di legge è stato preceduto ed accompagnato da calcoli e da studi seri come questo in esame. Si è lavorato su dati certi* ». Egli annunciava pertanto tali « *dati certi* » nelle seguenti cifre: coltivatori diretti, mezzadri e coloni che saranno assicurati n. 6.331.000; numero dei pensionati 430.000 alla fine del primo quinquennio, n. 600.000 alla fine del secondo quinquennio e n. 800.000 alla fine del terzo quinquennio. Nel primo quinquennio, egli aggiungeva « *la spesa per la erogazione delle 430.000 pensioni sarà di 133 miliardi e 935 milioni, contro una entrata di 83 miliardi di contributi degli assicurati e di 56 miliardi di contributi dello Stato. Il bilancio del primo quinquennio avrà pertanto un avanzo attivo di 5 miliardi e mezzo ciò che consente di dire che vi è piena tranquillità e non si fa un salto nel buio* ».

Anche il relatore di maggioranza, onorevole Zaccagnini condivideva tale ottimismo e affermava che le pensioni erogate alla fine del primo anno sarebbero state 290.000 e che nel primo decennio, contro una spesa di 319 miliardi e 415 milioni, si sarebbe avuta una entrata di 332 miliardi e 610 milioni ed un saldo attivo di 13 miliardi e 196 milioni.

A poco più di un anno di distanza, invece la situazione veniva denunciata nei seguenti

termini del direttore del Servizio contributi unificati (vedasi *La previdenza sociale nell'agricoltura*, anno IX, n. 6):

domande di pensione di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, trasmesse all'I. N. P. S. con certificazione positiva alla fine del 1958	N. 738.315
domande ancora in istruttoria	» 147.540
pensioni concesse	» 602.000
Spese anno 1958	L. 39.130.000.000
Spese previste anno 1959	» 45.500.000.000

Totale . . . L. 84.630.000.000

Entrate per contributi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, relativi agli anni 1957, 1958 e 1959 . . . L. 48.843.530.000

Contributo dello Stato anni 1958 e 1959 » 20.500.000.000

Totale . . . L. 69.343.530.000

Deficit alla fine del 1959 L. 14.286.470.000

Da queste cifre risulta chiaro che le previsioni fatte durante il dibattito parlamentare erano inesatte. Le 290.000 pensioni preventivate alla fine del primo anno erano divenute 602.000; ma assai di più avrebbero potuto e forse dovuto essere, se si considera che le domande presentate all'I. N. P. S. risultavano invece 885.855.

Di conseguenza le spese divenivano enormemente superiori al previsto ed il disavanzo veniva preventivato alla fine del secondo anno, pari a 14 miliardi di lire malgrado che nel solo primo anno si fossero consumati i contributi degli assicurati relativi a due anni (1957 e 1958).

Nella realtà la situazione finanziaria della gestione speciale finì col rivelarsi enormemente più grave di quanto rilevato e preventivato dal direttore del Servizio contributi unificati.

Recentemente (inizio estate 1960) il Comitato di vigilanza istituito coll'articolo 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, constata che il *disavanzo di cassa* della gestione al 31 dicembre 1959 era stato riscontrato pari a 48 miliardi e 289 milioni.

Il bilancio di competenza per il solo anno 1959 veniva così compilato dal Comitato di vigilanza, sia pure su dati provvisori:

Entrate (in milioni di lire)	
Contributi	L. 16.100
Concorso dello Stato	» 11.000
Disavanzo	» 34.820
	61.920
Uscite (in milioni di lire)	
Pensioni n. 800.000	59.274
Spese amministrazione	1.453
Interessi passivi	1.045
Contributi all'O. N. P. I. e all'Ispettorato del lavoro	148
	61.920

Come si vede si è quindi pervenuti al numero di 800 mila pensioni ed al disavanzo di 34 miliardi e 820 milioni in un solo anno.

L'I. N. P. S. SUBISCE PERICOLOSI SQUILIBRI PERCHÉ COSTRETTO AD «ARRANGIARSI».

Non ci vuol molto a concludere che la situazione della gestione delle pensioni dei coltivatori diretti in due soli anni è divenuta fallimentare, così da esigere urgentissime misure di riforma, senza le quali si andrebbe in breve termine incontro al crollo del sistema previdenziale contadino ed alla sospensione del pagamento delle pensioni.

Scrivendo infatti il Comitato di vigilanza che «per la copertura finanziaria degli oneri non coperti da proventi propri della Gestione, l'I. N. P. S. è stato costretto ad impiegare fondi pertinenti ad altre gestioni affidate alle sue cure.

Un tale stato di cose pone come indilazionabile la risoluzione del problema dell'assetto finanziario della gestione, problema che è già stato più volte rappresentato alle competenti autorità ministeriali».

Il Governo indugia in una pericolosa condizione di incertezza, limitandosi a sperare che in un prossimo futuro si riesca a scoprire che fra gli 800 mila attuali contadini pensionati ve ne siano numerosi che hanno riscosso la pensione senza averne il diritto e che ridimensionando per questa via il numero delle pensioni si riesca a sanare la grave situazione di disavanzo.

Intanto però le pensioni bisogna continuare a pagarle ed il disavanzo della gestione delle pensioni contadine cresce con progressione geometrica. «Gli Istituti previdenziali chiamati a sostenere la spesa debbono «arrangiarsi»: e la legge dell'arrangiamento, se può, essere provvidenziale per le singole persone nei momenti difficili della vita, non è certo una legge esemplare e consigliabile per le pubbliche amministrazioni.

Che si spendano centinaia di miliardi senza che legalmente si sappia dove prenderli è cosa così enorme che si stenterà a crederla: ma è così».

È ancora il citato direttore del Servizio contributi unificati (vedasi *La previdenza sociale nell'agricoltura*, anno XI, n. 3) che scrive recentissimamente i giudizi che abbiamo sopra riportato, i quali confermano le allarmate valutazioni che siamo venuti fin qui esprimendo.

MINACCIA DI FALCIDIARE LE PENSIONI CONTADINE.

Come il Governo confidi di risolvere il problema è stato detto; infatti in data 28 aprile 1960, il Ministro del lavoro del tempo, onorevole Zaccagnini, al Congresso della Confederazione dei coltivatori diretti, affermava: «Occorre porsi il problema della revisione delle pensioni, per escludere dalla previdenza coloro che non ne hanno diritto, anche perché altrimenti si corre il rischio di trasformare il provvedimento in uno strumento caritativo».

I criteri cui si uniforma questa revisione delle pensioni sono esposti nella circolare 6.500 C. e V./146 del 18 dicembre 1959, del Ministro del lavoro, onorevole Zaccagnini.

In sostanza questa circolare afferma che nel 1957 dovendosi porre in atto subito la legge n. 1047, si ricorse alla certificazione anagrafica come unica documentazione acquisibile per la individuazione dei capi-famiglia ai fini dell'accreditamento dei contributi di cui all'articolo 5 di tale legge.

Il resto del ragionamento del Ministro Zaccagnini, non è detto nella circolare, ma è chiaro: le risultanze anagrafiche indicarono in ciascuna famiglia, in generale, come capo-famiglia, il padre, il quale, frui pertanto del diritto all'accredito di 104 contributi ed essendo spesso più che sessantacinquenne, entrò in godimento della pensione dal 1° gennaio 1958.

Invece, sostiene la circolare, se si riesce a dimostrare che il capo-famiglia è altra persona più giovane, perché è quella che abitualmente si dedica alla manuale coltivazione

del fondo, e perché è titolare di azienda, si sposta su di essa l'accredito di 104 contributi, riservandone alle persone più anziane della famiglia solamente 52, i quali non sono sufficienti per il godimento della pensione.

Nella sostanza, quindi, la circolare Zaccagnini dispone gli espedienti per togliere la pensione a tutti quei vecchi contadini capi-famiglia, nei confronti dei quali si cercherà di sostenere o che non si dedicano più alla lavorazione manuale del fondo o che non sono più titolari di azienda.

LA CIRCOLARE MINISTERIALE
18 DICEMBRE 1959 È ILLEGALE.

Artificiosa e infondata è la disposizione della circolare, in base a cui si sostiene che non sono capi-famiglia coloro che risultano tali dalla certificazione anagrafica, ma coloro che sono titolari di azienda e che si dedicano manualmente alla coltivazione del fondo, citando a base di tale criterio gli articoli 1 e 2 della legge n. 1047, i quali, come è noto e visibile servono invece solo alla esatta identificazione di coloro che devono considerarsi « coltivatori diretti ».

Grave è soprattutto però che la circolare del Ministro concluda coll'attribuire alle sedi dell'I. N. P. S. il compito della « identificazione del capo della famiglia diretto-coltivatrice ».

Noteremo per inciso che la legge n. 1047 istitutiva delle pensioni contadine affida al Servizio per i contributi unificati agricoli il compito dell'accertamento delle persone soggette all'assicurazione ed ovviamente anche dell'accredito ad essa dei contributi (articolo 3).

La circolare ministeriale sposta questo compito alle Sedi dell'I. N. P. S. perché evidentemente meno vicine fisicamente ai lavoratori interessati e più inclini alle scelte che riducano gli oneri dell'Istituto.

La sola fonte certa ed ufficiale per la identificazione del capo-famiglia è invece rappresentata dagli atti anagrafici. Nella stragrande maggioranza dei casi il capo-famiglia contadino risultante tale anagraficamente sarà anche il titolare dell'azienda e si dedicherà manualmente alla coltivazione del fondo, ma potranno darsi anche dei casi in cui il capo-famiglia non sia anche titolare d'azienda e ciò non toglierà nulla al suo diritto di vedersi attribuiti i primi 104 contributi del totale che la famiglia paga e con ciò il diritto alla pensione.

A noi pare grave e pericoloso il tentativo di affidare alle sedi locali dell'I. N. P. S. l'identificazione del capo-famiglia, mentre il Codice civile, la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) ed il suo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136) creano un complesso sistematico di norme certe che fa della certificazione anagrafica il solo atto ufficiale e probante, compilato dal Sindaco nella sua funzione di ufficiale di Governo, a cui si possa attingere.

D'altro canto, crede veramente il Governo che la soluzione della drammatica situazione della gestione delle pensioni contadine, consista nella esclusione dal diritto a pensione di qualche centinaio di migliaia di vecchi coltivatori diretti, mezzadri e coloni ?

LA VOLONTÀ DEL LEGISLATORE FU DI DARE
LA PENSIONE A TUTTI I CONTADINI
ULTRA - SESSANTACINQUENNI.

Non s'avvede che una simile misura sarebbe in contrasto stridente con gli annunci fatti 3 anni fa, con lo spirito della legge e con le dichiarazioni rese in sede di dibattito parlamentare sulla legge 1047, le quali hanno fondamentale valore interpretativo, come il Presidente della nostra Assemblea ha più volte ricordato ?

Era infatti il deputato di maggioranza onorevole Pavan che il 27 luglio 1957 (vedasi pagina 34676 degli atti) dichiarava: « con questa legge noi abbiamo sanzionato l'immediato pensionamento di tutti i vecchi ultrasessantacinquenni, riscuotendo il consenso del Governo e del relatore ».

D'altro canto come avere dubbi, davanti al testo del penultimo comma dell'articolo 5 della legge n. 1047, il quale dispone che: « sono escluse dall'attribuzione e dal conseguente accredito le unità che abbiano superato il 70° anno di età, purché abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia o in altro sistema di previdenza obbligatoria ?

Tutte queste ragioni, facevano scrivere al direttore del Servizio contributi unificati nel 1958 (vedasi *La previdenza sociale nell'agricoltura*, anno IX, n. 6): « Si deve ammettere che una legge la quale contempla fra i suoi fini il pensionamento degli assicurati aventi il requisito dell'età, non poteva poi frustrare tale fine stabilendo condizioni praticamente irrealizzabili, come sarebbe stata quella di un rigoroso accertamento sulla attività

lavorativa svolta nel 1957 da persone in ogni caso molto anziane o talvolta vecchissime. Tale indagine, di per sé difficilissima, avrebbe certo portato ad escludere dal pensionamento proprio i più vecchi ed i più bisognosi: il che non fu certo voluto dal legislatore ».

La enorme difficoltà di una operazione di cancellazione dalle liste dei contadini pensionati di una massa di centinaia di migliaia di essi, cui venga contestata la qualifica di capo-famiglia (pur anagraficamente attribuita) è stata però di certo anche avvertita dal Ministro Zaccagnini, il quale nella citata circolare 18 dicembre 1959 aggiungeva: « *Se l'I. N. P. S. e S. E. N. L. C. U. A., però, in passato, hanno esaminato e accolto domande in base a criteri diversi, ma sempre sulla scorta di documenti ufficiali attestanti i requisiti occorrenti, nessuna revisione o revoca potrà essere operata ».*

Pertanto l'I. N. P. S. sta procedendo alla compilazione degli elenchi degli assicurati (anzi, ha affidato ad una ditta privata, la Società Samarughi e C., il compito di formazione degli elenchi e di accredito dei contribuiti); l'I. N. P. S., sta inviando proprio in questo periodo, tali elenchi nelle province per la loro pubblicazione; compariranno affisse nei comuni le liste dei coltivatori diretti, mezzadri coloni, nelle quali risulteranno come « *non aventi diritto a pensione* », centinaia di migliaia di contadini, i quali però intanto la percepiscono e per ora continueranno a percepirla; si dirà a tali contadini che il loro diritto a pensione è cessato, ma che *provvisoriamente* la pensione non viene loro tolta!

Pare ai proponenti che si debba rapidamente ovviare a questa situazione anormale non corrispondente allo spirito ed alla lettera della legge n. 1047 ed alla volontà espressa dal legislatore nell'elaborarla e pertanto si suggerisce che venga anzitutto chiarito che la identificazione del capo-famiglia deve essere fatta sulla base dello « *stato anagrafico della famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono i contributi* ».

RIFORMARE IL SISTEMA DELLE PENSIONI CONTADINE.

Ciò facendo tuttavia, non avremo fatto altro che impedire un peggioramento dello stato attuale di questa assicurazione, cioè avremo mantenuto lo stato attuale delle prestazioni di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che oggi ne fruiscono.

Ma la coscienza della esigenza assoluta e del diritto dei cittadini di conseguire forme di vera e propria sicurezza sociale, si è fatta generale e prepotente nel Paese.

Non è più possibile mantenere i coltivatori diretti ai livelli di tutela che furono previsti nella legge 26 ottobre 1957, n. 1047: è assolutamente indispensabile accogliere le rivendicazioni di ampliamento e ammodernamento del sistema previdenziale, che sgorgano dalle masse dei lavoratori e in particolare dai coltivatori diretti.

Enunceremo qui di seguito le essenziali richieste che vengono dal mondo contadino, pur senza aggiungere (per brevità) l'esposizione di tutti gli argomenti validissimi e probanti, che dimostrano la giustezza delle richieste, dato anche che tali argomenti sono di per sé chiaramente evidenti e di pubblico dominio.

GARANTIRE LA PENSIONE ANCHE ALLE DONNE CONTADINE.

Come si era temuto fin dal 1957, nella stragrande maggioranza dei casi, la legge n. 1047 ha consentito il collocamento in pensione del coltivatore diretto, mezzadro o colono capo-famiglia. I contributi, accreditati a ciascuna azienda, non sono stati (nella generalità dei casi) sufficienti a far raggiungere un accredito di 104 contributi (al 1° gennaio 1958) anche alla moglie del capo-famiglia.

Limitatissimo è stato quindi il numero delle donne ammesse a fruire della pensione. L'ingiustizia di un simile stato di cose appare chiara appena si consideri che la moglie del capo-famiglia contadino partecipa in pari misura con lui alla gestione dell'azienda ed alla manuale coltivazione del fondo.

La sola via per ovviare a tale lacuna, consiste nell'attribuire come minimo ad ogni nucleo familiare contadino n. 208 contributi da ripartirsi in misura di 104 ciascuno al capo-famiglia ed a sua moglie.

Coerentemente con questa disposizione, nei nuclei familiari che pagano, un totale di contributi superiore a 208 giornate, si accrediteranno 104 giornate al capo-famiglia a 104 giornate a sua moglie, suddividendo la restante parte di giornate fra gli altri membri della famiglia come già attualmente disposto.

PENSIONE A 55 ED A 60 ANNI.

La seconda essenziale richiesta che sale dal mondo contadino è relativa all'attuale limite dell'età di pensionamento che è fissato in 65 anni.

Schiacciante è la forza degli argomenti che militano a dimostrare come assolutamente giusto che i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni vengano ammessi a fruire del diritto a pensione agli stessi limiti di età di tutti gli altri lavoratori italiani, (60 anni per gli uomini, 55 per le donne); non riteniamo neppure necessario rielencarli.

Affermeremo piuttosto che l'ipotesi affermata da alcuni firmatari della presente proposta di legge fin nel dibattito del 1957, che cioè il Governo intendesse pre-constituire un precedente che servisse di base ad un piano rivolto ad elevare a 65 anni l'età di pensionamento anche per tutti gli altri lavoratori italiani, compresi quelli subordinati, si dimostra sempre più veridica, come ha dimostrato il discorso del Ministro del lavoro nella ultima discussione sul bilancio del suo Dicastero (ottobre 1960).

Ci sembra pertanto indispensabile procedere con urgenza alla riforma di questo aspetto della legge n. 1047 fissando i limiti di età per il conseguimento della pensione in anni 55 per le donne ed anni 60 per gli uomini, in modo da far entrare tutti i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni italiani, a pari diritti con gli altri lavoratori, nel generale sistema di assicurazione di invalidità e vecchiaia.

PORTARE I MINIMI DI PENSIONE A 6.500 E 9.500 LIRE.

A questo scopo di perequazione è pure indispensabile affrontare il problema degli importi delle pensioni contadine, le quali sono oggi bloccate al livello di 5.000 lire mensili.

È superfluo spendere parole per dimostrare come tale livello sia paradossalmente sproporzionato ai livelli del costo della vita odierna, tanto ciò appare evidente a chiunque.

Noteremo piuttosto che nel 1957 tale entità della pensione venne determinata automaticamente dal riferimento alla legge n. 218 la quale prevedeva i minimi di pensione in 3.500 lire (per i meno che sessantacinquenni) e 5.000 lire (per i più che sessantacinquenni).

Tale rigido collegamento fra la legge n. 1047 (per le pensioni contadine) e la legge n. 218 (sistema generale di invalidità e vecchiaia per i lavoratori subordinati) venne sottolineato particolarmente nel dibattito del 1957 come una garanzia che i coltivatori diretti entravano così organicamente nel sistema pensionistico italiano.

Nel febbraio del 1958 però si provvedeva con legge 20 febbraio 1958, n. 55, ad aumentare i minimi delle pensioni della previdenza sociale a 6.500 lire (per i meno che sessantacinquenni) ed a 9.500 lire (per i più che sessantacinquenni). Questa legge n. 55 rappresentava semplicemente un aggiornamento della sempre citata legge generale n. 218.

Ciò nonostante i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni furono esclusi dai benefici della legge n. 55. Oggi si chiede di rendere loro giustizia estendendo alle loro pensioni i minimi previsti dalla legge n. 55 e portandole perciò a 6.500 e 9.500 lire.

REVERSIBILITÀ E ASSISTENZA DI MALATTIA.

L'altra lacuna esistente nel sistema pensionistico contadino è la quasi assenza del diritto di reversibilità, cioè la negazione al coltivatore diretto, al mezzadro od al colono pensionato, della possibilità di lasciare, in caso di morte, parte della propria pensione alla vedova o ad altro familiare avente diritto.

Anche in questo caso non si tratta che di estendere ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni i diritti di reversibilità riconosciuti ai lavoratori subordinati dalla legge 4 aprile 1952, n. 218.

Va notato inoltre che i pensionati della previdenza sociale hanno coronato nel 1955 una loro antica aspirazione rivolta alla conquista della assistenza di malattia completa e gratuita. Tale importante principio è stato affermato con la legge 4 agosto 1955, n. 692.

I coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni più che sessantacinquenni, pur essendo oggi, a tutti gli effetti, dei pensionati della previdenza sociale non fruiscono della assistenza di malattia prevista dalla citata legge n. 692.

Essi devono quindi pagarsi la assistenza di malattia a norma della legge 22 novembre 1954, n. 1136 (istitutiva delle mutue malattie dei coltivatori diretti), la quale, fra l'altro, non prevede l'erogazione della assistenza farmaceutica.

La proposta formulata dai proponenti consiste nella cancellazione dei contadini pensionati dai ruoli delle mutue malattie dei coltivatori diretti, per ammetterli a fruire della assistenza di malattia gratuita e completa spettante ai pensionati a norma della legge n. 692.

FINANZIAMENTO DELLA RIFORMA PROPOSTA.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare alla Camera, contempla le modifiche della legge 26 ottobre 1959, n. 1047,

che sono necessarie per introdurre nella assicurazione d'invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni, le importanti riforme che abbiamo fin qui elencato.

A fianco delle più importanti proposte di modifica che abbiamo illustrato, compaiono nella nostra proposta altre minori trasformazioni della legge n. 1047, sulle quali tuttavia non ci tratteniamo per brevità.

L'obiezione che viene mossa alle proposte che noi formuliamo concerne soprattutto l'entità della maggiore spesa che esse comportano: maggiore spesa che cade anzi su una gestione già oberata da un grave *deficit* come abbiamo documentato nella prima parte di questa relazione.

Pare invece ai sottoscritti proponenti che proprio la situazione di grave disavanzo della gestione, imponga l'adozione di misure di riforma del sistema di finanziamento della assicurazione d'invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni.

Tale riforma del finanziamento è strettamente connessa con la riforma dell'intero sistema assicurativo del settore contadino.

Premuto dalle esigenze urgenti della Gestione speciale delle pensioni contadine, il Governo ha recentemente stanziato (1° ottobre 1960) la somma di 7 miliardi, quale contributo *una tantum*.

Anche questa elargizione, pur sproporzionata all'entità del *deficit*, è meritoria; ma essa rappresenta proprio il tipo d'intervento più nocivo perché cerca di tappare un piccolo buco e lascia immutati i gravi difetti del sistema delle pensioni contadine.

Ciò che occorre è invece una coraggiosa riforma e delle prestazioni e del loro finanziamento, globalmente considerati.

FAVORIRE IL PASSAGGIO DAL SISTEMA DI PREVIDENZA SOCIALE AL SISTEMA DELLA SICUREZZA SOCIALE.

Si discute moltissimo oggi del passaggio dal sistema della previdenza sociale al sistema della *sicurezza sociale*, che secondo tutti è urgente e indispensabile; che secondo molti sarebbe imminente, che per qualcuno sarebbe già in atto.

Il miglior modo per favorire questo passaggio consiste nel far compiere passi sostanziali nella direzione della *sicurezza sociale* a quelle parti del sistema previdenziale italiano in cui tali passi sono già maturi.

Nel settore contadino le condizioni sono già mature, perché il sistema instaurato con la legge n. 1047 esige una urgente riforma; perché la rivendicazione di tale riforma sale prepotente e irrefrenabile dalle masse contadine; perché questo sostanziale aiuto alla azienda contadina è reso necessario dalle drammatiche condizioni di crisi in cui essa si trova, nel generale stato di depressione all'agricoltura italiana.

Una caratteristica del passaggio dalla previdenza sociale alla sicurezza sociale è data dalla trasformazione del sistema di finanziamento da contributivo a fiscale.

Ciò non viene già proposto con la presente proposta di legge, la quale rappresenta tuttavia un passo in quella direzione.

Non si muove, invece, alcun passo verso la sicurezza sociale, quando semplicemente si redistribuiscono i redditi di lavoro.

Quando si gravano i coltivatori diretti di pesanti contributi per il loro sistema pensionistico, e, rimanendo in *deficit* tale sistema, si costringe l'I. N. P. S. ad « *arrangiarsi* » coprendo i vuoti della gestione delle pensioni contadine con altri fondi provenienti dai contributi dei lavoratori subordinati dell'industria, si realizza solo una circolazione e redistribuzione di redditi di lavoro.

Lo Stato deve invece compiere opera di giustizia coprendo le esigenze del sistema previdenziale, mediante prelievi fiscali che attingano ai più alti redditi di capitale, intaccando soprattutto le più poderose posizioni di privilegio, dove si accumulano i redditi provenienti dalle situazioni di monopolio.

In piena armonia con lo spirito ed il quadro della riforma da noi proposta per le pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, suggeriamo che l'onere di questa assicurazione sia coperto per due terzi dallo Stato ed un terzo dagli assicurati; per il 25 per cento dai mezzadri, per il 25 per cento dai concedenti e per il 50 per cento dallo Stato, con riduzione della parte dovuta dai lavoratori nelle zone depresse e di montagna e per le aziende più piccole, aventi un fabbisogno di giornate da 30 a 208.

Onorevoli colleghi! Queste sono le grandi linee della riforma che noi proponiamo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni.

Non riteniamo di avere fatto opera perfetta; ma abbiamo l'ambizione di avere dato un contributo di proposte per un graduale passaggio dal sistema previdenziale odierno ad un sistema di sicurezza sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini della applicazione del secondo comma dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, il numero delle giornate che risultano prestate dagli appartenenti al nucleo familiare in base alla norma dell'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, è accresciuto nella misura occorrente per tener conto dell'uso delle macchine agricole (trattori macchine operatrici, motori, ecc.) degli allevamenti avicoli e dell'apicoltura.

ART. 2.

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 è sostituito col seguente:

« Per ogni singolo nucleo familiare, l'accertamento di mano, d'opera non può in alcun caso essere inferiore alle 208 giornate attribuibili come minimo al capo-famiglia ed al coniuge, a norma del successivo articolo 5 ».

ART. 3.

Il decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dovrà stabilire parità di coefficienti fra le giornate uomo e le giornate donna e valutare giornate ragazzo in misura pari al 60 per cento delle giornate uomo.

ART. 4.

L'articolo 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 è sostituito dal seguente:

« I contributi accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare in base alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 sono accreditati agli appartenenti al nucleo stesso attribuendo le giornate lavorative, per le quali i suddetti contributi sono stati versati, secondo i criteri seguenti.

Le prime 208 giornate, 104 al capo famiglia e 104 al coniuge e le altre, in ragione di 52 giornate ciascuno ai fratelli del capo famiglia, ai loro coniugi, ai discendenti del capo famiglia e dei fratelli, ad altri parenti ed affini sino al quarto grado. Per ciascun gruppo la precedenza è stabilita secondo l'anzianità.

Le eventuali giornate eccedenti sono attribuite al capo famiglia, sino alla concorrenza di 156 giornate e agli altri componenti il nucleo familiare, in parti uguali fra di loro,

ma non oltre il limite massimo di 156 giornate ciascuno. Nel caso in cui, dopo tali attribuzioni residuassero altre giornate, sono attribuite, in parti uguali, al capo famiglia e agli altri componenti.

Nelle aziende con fabbisogno inferiore a 260 giornate non possono essere accreditate al terzo avente diritto meno di 30 giornate lavorative e nelle aziende con fabbisogno superiore a 260 giornate l'accredito non può essere inferiore a 52 giornate per ciascun componente la famiglia secondo l'ordine di precedenza previsto nel secondo comma e nei limiti delle giornate complessivamente accreditabili, provvedendosi all'attribuzione, nel modo indicato nel terzo comma, delle giornate residue in numero inferiore ai quozienti sopra indicati.

In mancanza del coniuge del capo famiglia le 104 giornate vengono attribuite al secondo familiare in base all'ordine stabilito dal secondo comma del presente articolo.

Nell'attribuzione delle giornate sono posti a tutte le altre unità familiari quei componenti che abbiano già liquidato una pensione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti o in altra forma assicurativa obbligatoria.

Gli accreditamenti dei contributi previsti del presente articolo sono effettuati, sulla base della composizione della famiglia quale risulta dal suo stato anagrafico al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono i contributi.

Sono escluse dall'attribuzione e dal conseguente accredito le unità che abbiano superato il 70° anno di età, purché abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o in altro sistema di previdenza obbligatoria: salvo che non esistano nel nucleo familiare soggetti ai quali sia possibile trasferire l'accredito.

Sulle pensioni liquidate, a qualsiasi titolo, non si opera alcuna trattenuta per le eventuali prestazioni di lavoro effettuate in qualità di coltivatori diretti, mezzadri e coloni».

ART. 5.

Il numero dei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è elevato come segue:

a) quattro rappresentanti dei coltivatori diretti;

b) due rappresentanti dei mezzadri e coloni.

ART. 6.

Gli articoli 11, 12 e 13 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono sostituiti dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede:

a) *Per i coltivatori diretti:*

1°) con il contributo degli assicurati nella misura di un terzo;

2°) con il contributo dello Stato nella misura di due terzi.

La misura del concorso dello Stato è elevata all'80 per cento e quella dei coltivatori diretti ridotta al 20 per cento per tutte le aziende ubicate in comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e nelle regioni e zone di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

b) *Per i mezzadri, e coloni:*

1°) con il contributo degli assicurati nella misura del 25 per cento;

2°) con il contributo dello Stato nella misura del 25 per cento;

3°) con il contributo dei concedenti nella misura del 50 per cento.

La misura del concorso dello Stato è elevata al 35 per cento e quella dei mezzadri e coloni è ridotta al 15 per cento per tutte le aziende ubicate in comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e nelle regioni e zone di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Per tutte le aziende di coltivatori diretti, mezzadri e coloni aventi un fabbisogno di giornate lavorative inferiore a 208, è posto a totale carico dello Stato l'importo dei contributi corrispondenti alla differenza fra l'effettivo fabbisogno di giornate dell'azienda ed il minimo contributivo di 208 fissato dal precedente quinto comma dell'articolo 3.

Le misure dei contributi dovuti dagli assicurati e l'entità del contributo da iscrivere a bilancio a carico dello Stato, sono determinati ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione.

Il contributo dello Stato è comprensivo del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed all'articolo 13, della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri coloni, salvo il diritto di rivalsa ».

ART. 7.

All'articolo 15 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è aggiunto il seguente comma:

« Le persone assicurate obbligatoriamente ai sensi della presente legge, qualora cessino l'attività di coltivatori diretti possono chiedere di essere ammesse a proseguire volontariamente l'assicurazione, presentando domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, purché abbiano almeno 5 anni di appartenenza alla categoria ed il versamento di un anno di contributi previsti dal precedente articolo 11 ».

ART. 8.

All'articolo 16 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono aggiunti i seguenti commi:

« Spettano inoltre ai titolari dell'assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge i contributi figurativi ed i supplementi di pensione per servizio prestato nelle forze armate ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

Sono cumulabili, a norma di precedenti commi del presente articolo, anche i periodi di assicurazione obbligatoria per lavoro prestato all'estero ».

ART. 9.

I limiti di età per il conseguimento della pensione, fissati dall'articolo 17 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 sono modificati come segue:

- a) cinquantesimo anno di età per le donne;
- b) sessantesimo anno di età per gli uomini.

ART. 10.

La misura dei trattamenti minimi di pensione dovuti ai coltivatori diretti ai mezzadri ed ai coloni è quella prevista dall'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, del quale è abrogata la lettera c).

ART. 11.

L'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è abrogato.

Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni assicurati obbligatoriamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957 spettano i trattamenti di reversibilità previsti dagli articoli 13 e 14 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato secondo l'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

ART. 12.

L'articolo 19 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 è sostituito dal seguente:

« Coloro che furono assicurati nel periodo 1920-1924 quali mezzadri o coloni in virtù del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 e coloro che, quali mezzadri, coloni o coltivatori diretti, comunque abbiano versato contributi nella assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

ART. 13.

Il prospetto di cui all'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è sostituito dal seguente:

ANNO	NUMERO DEI CONTRIBUTI GIORNALIERI	
	Uomini	Donne
1958	104	104
1959	208	208
1960	312	312
1961	416	416
1962	520	520
1963	624	624
1964	728	728
1965	832	832
1966	936	936
1967	1.040	1.040
1968	1.144	1.110
1969	1.248	1.179
1970	1.352	1.318
1971	1.456	1.318

ART. 14.

I coltivatori diretti i mezzadri ed i coloni, titolari di pensione a norma della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, hanno diritto alla assi-

stenza gratuita di malattia prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692.

Essi vengono depennati dai ruoli dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie previste dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, a datare dal giorno in cui viene loro attribuita la pensione.

ART. 15.

Ogni coltivatore diretto, mezzadro o colono, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è dotato di un libretto di assicurazione rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il libretto di assicurazione dovrà chiaramente indicare:

- a) il numero delle persone soggette all'assicurazione nel nucleo familiare;
- b) il numero di giornate che risultano prestate dagli appartenenti al nucleo familiare;
- c) il numero di contributi accreditati a ciascun componente il nucleo familiare;
- d) il numero dei contributi reali o figurativi cumulati con quelli relativi alla assicurazione obbligatoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, relativamente a periodi di lavoro prestato in altre attività lavorative, o all'estero od in servizio militare prestato in periodo di guerra.

Il libretto dovrà essere vidimato annualmente a cura dell'I. N. P. S. con registrazione delle variazioni intervenute.